

Omissis

FATTI DI CAUSA

Tizio deduce due motivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 1272 del 22/03/2019, resa in causa incardinata da Tizio ai sensi dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ., che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi nei confronti di Alfa.

Questa resiste con controricorso.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* cod. proc. civ., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Non sono state presentate memorie.

Il primo motivo deduce: *«Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli articoli 654, 479, 156 c.p.c., avendo il Giudice erroneamente ritenuto sanabile ex art. 156 c.p. c. la nullità del precetto asserendo che, comunque, nello stesso non sarebbero ravvisabili le carenze lamentate»*.

Il mezzo, che è relativo alla mancata indicazione nel precetto del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà è aspecifica, in quanto il testo del precetto, privo della detta indicazione, non è in alcun modo riportato o trascritto in atto, con la conseguenza che il ricorso difetta di adeguata indicazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Deve, inoltre, ribadirsi il recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 1928 del 28/01/2020 Rv. 656889 - 01): *«Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutori età e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 634, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi*

formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge».

Il secondo mezzo è così formulato: «Art 360, comma 1, n. 3. *Violazione e falsa applicazione degli articoli 617 e 140 c.p.c. ai fini della decisione si è pronunciato sulla questione relativa all'errore nell'indicazione del cognome del debitore in sede di notifica ex art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo ritenendo erroneamente la stessa perfezionatasi».*

Il mezzo, riguardante l'indicazione nella raccomandata con ricevuta di ritorno della notifica del decreto ingiuntivo del cognome dell'opponente quale "Vizio" invece che Tizio è, pure esso, inadeguatamente formulato e comunque la discrasia è stata correttamente ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto.

Sul punto si rammenta che, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-2001 n. 12325; Cass. 19-3-2014 n. 6352), il che, nel caso di specie non è avvenuto, o, quantomeno, non è dato cogliere, alla stregua delle allegazioni difensive di cui in ricorso e risultando esatti gli altri dati, quali l'indicazione della via e del numero civico.

In ogni caso deve evidenziarsi che lo stesso ricorrente ammette che la questione è stata sollevata con l'opposizione tardiva al monitorio e si duole del fatto che il giudice avrebbe comunque pronunciato su di essa, con la conseguenza che il motivo non ha ragione di essere, ossia il ricorrente difetta di idoneo interesse a proporlo, in quanto il vizio dell'indicazione del cognome è stato del tutto ininfluenza.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

Ai sensi dell'art. 13, comma I *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, si norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 15 ottobre 2020.